

## COMUNE DI ANGROGNA

## CAPO 01

## PRINCIPI FONDAMENTALI

## ART. 01 STATUTO E PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL PRESENTE STATUTO VIENE FORMULATO IN RIFERIMENTO ALL' ARTT. 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 MA SI FONDA SU UN COMPLESSO DI PRINCIPI ORIGINATI DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E CHE PERTANTO NON POSSONO ESSERE VIOLATI NE' TROVARE LIMITAZIONI IN ALCUN ATTO LEGISLATIVO E TANTO MENO IN ALCUN ATTO AMMINISTRATIVO O DI ALTRA NATURA PROVENIENTE DALLO STATO O DA ALTRI ENTI.

02. DETTO COMPLESSO DI PRINCIPI TROVA FORMULAZIONE SISTEMATICA NEL PRESENTE E NEI SUCCESSIVI ARTICOLI CHE COSTITUISCONO IL CAPO 01 DELLO STATUTO, DEFINITO, CONSEGUENTEMENTE COME UNA VERA E PROPRIA "CARTA DEI PRINCIPI", SOTTO IL TITOLO "PRINCIPI FONDAMENTALI".

## ART. 02 AUTONOMIA

01. L' AUTONOMIA DEL COMUNE, AFFERMATA DALLA COSTITUZIONE E, IN FORMA DERIVATA, DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , TROVA FONDAMENTO STORICO-GIURIDICO NEL RICONOSCIMENTO CHE LA COMUNITA' LOCALE, COME FORMA SOCIALE, NON E' CREATA DALLO STATO MA E' SEMPLICEMENTE RICONOSCIUTA DALL' ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO.

02. L' AUTONOMIA DEL COMUNE, QUINDI, HA IL SUO RADICAMENTO, AL DI LA' DELLA STESSA COSTITUZIONE, NEL FATTO OGGETTIVO DELL' ESISTENZA DELLA COMUNITA' LOCALE, COME TRADIZIONALMENTE E STORICAMENTE ORGANIZZATA SUL TERRITORIO, DELIMITATO ATTRAVERSO VICENDE STORICHE SECOLARI ED IN PARTICOLARE ATTRAVERSO IL PROCESSO DI EMANCIPAZIONE DALLE SERVITU' FEUDALI E GLI ACCORDI VIA VIA INTERVENUTI CON LE COMUNITA' CONFINANTI, DALLE QUALI LA DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO DI ANGROGNA E' STATA DA TEMPO RICONOSCIUTA E CONFERMATA.

03. CON QUESTE AFFERMAZIONI DI PRINCIPIO IL COMUNE DI ANGROGNA SI INSERISCE NELLA LINEA GIURIDICA E POLITICA CHE DALLA COSTITUZIONE CONDUCE ALLA LEGGE 142 , IN CONTRAPPOSIZIONE CON L' INDIRIZZO INTERPRETATIVO DELLA STESSA LEGGE 142 , CHE VORREBBE RIDURRE TALE LEGGE ESCLUSIVAMENTE O PREVALENTEMENTE A NORMATIVA EFFICIENTISTA E RAZIONALIZZATRICE DELLE GESTIONI E DEI SERVIZI, ANCHE A SCAPITO DELL' AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI, CHE, INVECE, NE COSTITUISCE IL MOTIVO CENTRALE E PREVALENTE.

## ART. 03 ELEMENTI CARATTERISTICI

01. L' AUTONOMIA DEL COMUNE ASSUME DUNQUE, CARATTERISTICHE E MANIFESTAZIONI PROPRIE ED ESCLUSIVE DI QUESTO TERRITORIO E DI QUESTA POPOLAZIONE, COSI' COME ARTICOLATASI, IN BORGATE E FRAZIONI SUL TERRITORIO STESSO, ANCHE ATTRAVERSO L' ELABORAZIONE E L' USO DI LINGUAGGI DIFFERENZIATI MA RICONDUCIBILI TUTTI ALLA LINGUA OCCITANA, NONCHE' L' USO GENERALIZZATO DELLA LINGUA FRANCESE, CUI SI E' SOVRAPPOSTA NEL TEMPO LA LINGUA ITALIANA DIVENUTA LINGUA UFFICIALE DELLO STATO ITALIANO.

02. L' AUTONOMIA DI QUESTO COMUNE, INOLTRE, SI E' ANDATA DELINEANDO

ATTRAVERSO VICENDE STORICO-RELIGIOSE, DAPPRIMA DURAMENTE CONFLITTUALI E POI GRADUALMENTE SFOCIATE NELLA RECIPROCA TOLLERANZA FRA LA COMPONENTE VALDESE E LA COMPONENTE CATTOLICA DELLA POPOLAZIONE.

03. SONO, DUNQUE, COMPONENTI INELIMINABILI DELL'AUTONOMIA DELLA COMUNITA' DI ANGROGNA E TALI SONO RICONOSCIUTE DALLO STATUTO DELL'ENTE COMUNE DI ANGROGNA:

- IL TERRITORIO RISCATTATO DALLA SIGNORIA FEUDALE E DELIMITATO, MUOVENDO DA EST VERSO OVEST DAI CONFINI CON I COMUNI DI LUSERNA SAN GIOVANNI, TORRE PELLICE, VILLAR PELLICE, PRALI, PERRERO, PRAMOLLO, S. GERMANO CHISONE, PRAROSTINO, BRICHERASIO;
- LA POTESTA' SU TALE TERRITORIO, ESERCITATA NEI MODI POSSIBILI ATTRAVERSO I SECOLI ED ORA RICONOSCIUTA IN VIA DI PRINCIPIO DALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA E DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ;
- L'IDENTITA' CULTURALE CONSEGUITA ATTRAVERSO PLURISECOLARI VICENDE STORICHE, TALORA TRAGICHE, SANGUINOSE, CONFLITTUALI, CHE TROVANO PARTICOLARE ESPRESSIONE NEI LUOGHI STORICI O TRADIZIONALMENTE RICONOSCIUTI COME TALI, QUALI IL "COULEGE DEI BARBA", I TEMPLI VALDESI DEL CAPOLUOGO, DEL CIABAS, DEL SERRE E DI PRADELTORNO, LA GHIEISA' D LA TANA, IL MONUMENTO DI CHANFORAN, LE CHIESE CATTOLICHE DI S. LORENZO E DI PRALDETORNO, NONCHE' NELLA TOPONOMASTICA, NEI CIMITERI CONFENSIONALI ED ALTRI LUOGHI;
- LA BIRELIGIOSITA' DERIVATA DALLA COMPRESENZA SUL TERRITORIO DELLE RELIGIONI VALDESE E CATTOLICA, CHE HA SEGNATO E CARATTERIZZATO, ANCHE ATTRAVERSO AVVENIMENTI TRAGICI, LA STORIA LOCALE ED ORA SI MANIFESTA NEL RECIPROCO RISPETTO E NELLA CIVICA COLLABORAZIONE;
- IL PLURILINGUISMO, ESPRESSO NELLE PARLATE DI LINGUA OCCITANA, NELL'USO DELLA LINGUA FRANCESE E NELL'ORMAI AFFERMATO ED ACCETTATO USO DELLA LINGUA ITALIANA, NON SOLO COME LINGUA UFFICIALE MA COME FATTO CULTURALE ACQUISITO.

#### ART. 04 - INDIVIDUALITA', INVIOLABILITA' E COOPERAZIONE

01. IL COMUNE, DUNQUE, RICONOSCE ED AFFERMA LA PECULIARITA' E L'AUTONOMIA ORIGINARIA DELLA COMUNITA' LOCALE QUALE FONDAMENTO PRIORITARIO DELLA PROPRIA AUTONOMIA STATUTARIA, NORMATIVA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA, AD ESSO RICONOSCIUTA DALLA COSTITUZIONE E DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. IL COMUNE, QUINDI, AFFERMA COME INVIOLABILE LA PROPRIA INDIVIDUALITA' E COME BENE ASSOLUTAMENTE PRIMARIO L'AUTONOMIA DELLA COMUNITA' LOCALE, CHE, IN VIA DI PRINCIPIO, NON DOVREBBE RIDURSI AD ELEMENTO MERCIFICABILE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE DI CORRISPONDENTI CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO E DELLA REGIONE O DI QUALSIASI ALTRO BENEFICIO ECONOMICO.

03. IL COMUNE AFFERMA, ALLA LUCE DEL DETTATO COSTITUZIONALE, L'EQUIVALENZA DEL DIRITTO PRIMARIO ALLA LIBERTA' PERSONALE INVIOLABILE RICONOSCIUTO AD OGNI CITTADINO CON IL DIRITTO PRIMARIO ALL'AUTONOMIA RICONOSCIUTO AD OGNI ENTE COMUNITARIO E CIOE' AD OGNI COMUNITA' LOCALE ORGANIZZATA IN ENTE LOCALE TERRITORIALE.

04. IL COMUNE DI ANGROGNA, PERTANTO, CONSIDERA NEGATIVAMENTE GLI

ISTITUTI DELL'UNIONE DI COMUNI ( ARTT. 26 LEGGE 142/90 ) E DELLA FUSIONE DI DUE O PIU' COMUNI ( ART. 11 E 26 LEGGE 142/90 ), MENTRE INTENDE AVVALERSI DI OGNI POSSIBILE FORMA DI COOPERAZIONE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA'.

05. IL COMUNE DI ANGROGNA, AL FINE DI ASSICURARE LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI OD OPERE DI DIMENSIONE O COMPLESSITA' ECCEDENTI LE POSSIBILITA' GESTIONALI E FINANZIARIE DEL SINGOLO COMUNE O COMUNQUE ASSICURARE EFFICIENZA ED EFFICACIA ALLA COMPLESSIVA GESTIONE DI COMPETENZA, SI PROPONE L'ATTUAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE PREVISTE DAGLI ARTT. 24 - 25 - 27 DELLA LEGGE 142/90 MA, SOPRATTUTTO, SI PROPONE E PROPONE AGLI ALTRI COMUNI DELLA VALPELLICE COME STRUMENTO FONDAMENTALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI COMUNALI LA COMUNITA' MONTANA, IN RIFERIMENTO AL DISPOSTO DI CUI ALL' ARTT. 29 , 02 COMMA LEGGE 142/90 , OVE E' STABILITO CHE "L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI PROPRIE DEI COMUNI O A QUESTE DELEGATE DALLA REGIONE SPETTA ALLE COMUNITA' MONTANE".

#### ART. 05 COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONE

01. IL COMUNE DI ANGROGNA, TIPICAMENTE MONTANO, INDIVIDUA NELLA COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE - AL DI SOPRA DEI SUPERSTITI CAMPANILISMI, DEGLI OGGETTIVI INTERESSI PARTICOLARI DELLE SINGOLE COMUNITA' LOCALI, DELLE REALI DIFFERENZIAZIONI SOCIO-ECONOMICHE E QUINDI CULTURALI, FRA ALTA MEDIA BASSA VALLE, DELLE DIVISIONI POLITICHE O COMUNQUE DI PARTE - IL LUOGO POLITICO-AMMINISTRATIVO PIU' IDONEO PER ASSICURARE, NON SOLO L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI PROPRIE O DELEGATE, MA ANCHE E SOPRATTUTTO LA GESTIONE ASSOCIATA E PROGRAMMATA DEL TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA MONTANA OMOGENEA OGGETTIVAMENTE INDIVIDUABILE COME VALPELLICE.

02. IL COMUNE DI ANGROGNA, AFFERMA COME PROPRIA LINEA PROGRAMMATICA PERMANENTE, PROPONENDOLA AGLI ALTRI COMUNI DELLA VALLE UNA POLITICA COMUNITARIA, DI COLLABORAZIONE SOVRACOMUNALE INCENTRATA SULLA COMUNITA' MONTANA VALPELLICE, TESA, ATTRAVERSO LA PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO, ALLO SVILUPPO SOCIOECONOMICO DELLA VALLE, ALLA TUTELA DELLE IDENTITA' CULTURALI DELLE SINGOLE COMUNITA' LOCALI, ALL'APERTURA CULTURALE E, PER QUANTO POSSIBILE, OPERATIVA VERSO LE REALTA' ESTERNE ALLA VALLE.

03. IL COMUNE DI ANGROGNA, PUR RICONOSCENDO LA COMUNITA' MONTANA COME STRUMENTO PRIVILEGIATO PER LA COLLABORAZIONE FRA I COMUNI DELLA VALLE, UTILIZZERA' ANCHE, PER IL MIGLIORE CONSEGUIMENTO DI FINI COMUNI, ALTRE FORME DI INTESA E DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CONFINANTI, EVENTUALMENTE MENO FORMALI DI QUELLE PREVISTE DAL CAPO 08 DELLA LEGGE 142/90 .

04. FRA QUESTE ULTIME, COMUNQUE, IL COMUNE DI ANGROGNA INTENDE PRIVILEGIARE, "AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI", QUALORA NON SIA RAGGIUNGIBILE LO SCOPO ATTRAVERSO LA DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA, L'ISTITUTO DELLA CONVENZIONE, COME PREVISTO DALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 142/90 .

**ART. 06 LINEE D'AZIONE FONDAMENTALI**

01. SECONDO LA LINEA PRECISATA NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, IL COMUNE DI ANGROGNA, PUR CON LE SUE OBIETTIVE LIMITAZIONI, STABILISCE DI PERSEGUIRE I SEGUENTI INDIRIZZI:

- RIAFFERMARE IN OGNI SEDE E CON OGNI MEZZO POSSIBILE CHE LA LEGGE REGIONALE DI RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE ( ART. 61 LEGGE 142/90 ) DEVE CONFERMARE LA DELIMITAZIONE DELLA ZONA MONTANA OMOGENEA DELLA VALPELLICE COME INDICATA AL N. 24 DEL COMMA 01 , ARTT. 01 LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1973 , N. 17 ;
- RIAFFERMARE IN OGNI SEDE E CON OGNI MEZZO POSSIBILE CHE DEVE ESSERE CONFERMATA L' U.S.S.L. COINCIDENTE TERRITORIALMENTE CON LA COMUNITA' MONTANA VALPELLICE, SOTTOLINEANDO CHE TALE COINCIDENZA CONSENTE - COMUNQUE SIA STRUTTURATA L' U.S.S.L. - UNA PROGRAMMAZIONE VALLIGIANA DEI SETTORI DELLA SANITA' E SOCIO-ASSISTENZIALE CONFORME ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA COMUNITA' MONTANA, NONCHE' MAGGIORI POSSIBILITA' DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' U.S.S.L. DA PARTE DELLE COMUNITA' LOCALI VALLIGIANE;
- RIAFFERMARE COMUNQUE L'ESIGENZA CHE LE FUNZIONI SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI DEBBO NO FARE CAPO AI COMUNI, SINGOLI OD ASSOCIATI, AFFINCHE' SIA EFFETTIVA E NON MUTILATA L'AUTONOMIA DEI COMUNI STESSI E QUESTI SIANO VERAMENTE IN GRADO DI RAPPRESENTARE LE RELATIVE COMUNITA', CURARNE GLI INTERESSI E PROMUOVERNE LO SVILUPPO ( ARTT. 02 E 09 LEGGE 142/90 );
- RESPINGERE, IN OGNI SEDE ED IN OGNI FORMA POSSIBILE, UNA STRUTTURAZIONE DELL' U.S.S.L. CHE SOTTRAGGA ALL'EFFETTIVO CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE DEI COMUNI, SINGOLI OD ASSOCIATI, L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI;
- SOSTENERE, IN SEDE DI REVISIONE DELLO STATUTO DELLA COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE, L'ISTITUZIONE DELLA "CONFERENZA DEI SINDACI O LORO DELEGATI", QUALE ORGANO PERMANENTE DELLA COMUNITA', AL FINE DI ASSI CURARE IN MODO ISTITUZIONALE IL COSTANTE COLLEGAMENTO E LA STRETTA COLLABORAZIONE FRA AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' ED AMMINISTRAZIONI DEI COMUNI;
- SOSTENERE L'ISTITUZIONE, NELLE FORME POSSIBILI, DI ORGANI PERMANENTI DI CONSULTAZIONE FRA LE COMUNITA' MONTANE E FRA LE U.S.S.L. DELL'AREA PINEROLESE, NONCHE' FRA LE COMUNITA' MONTANE, LA CITTA' DI PINEROLO E GLI ALTRI COMUNI NON MONTANI DELL'AREA PINEROLESE;
- SOSTENERE FORME DI COLLABORAZIONE FRA LE COMUNITA' MONTANE DELL'AREA PINEROLESE E LE ALTRE COMUNITA' PIEMONTESI, CON PARTICOLARE RIGUARDO PER L'AREA DEL MONVISO E PER QUELLA OCCITANA;
- SOSTENERE OGNI INIZIATIVA VOLTA A POTENZIARE I RAPPORTI DELLA VAL PELLICE CON LA CONFINANTE AREA FRANCESE, NONCHE' I RAPPORTI CULTURALI CON ALTRE ZONE DELL'ITALIA, EUROPEE ED ANCHE EXTRAEUROPEE GIA' IN QUALCHE MODO COLLEGATE CON LA VALPELLICE, RICERCANDO ANCHE LE MODALITA' POSSIBILI PER DIFFONDERE NELLA VALLE UNA CULTURA ED UNA MENTALITA' "EUROPEA" IN UNA LINEA SIA DI TUTELA DELLE IDENTITA' CULTURALI LOCALI SIA DI RICERCA E RAFFORZAMENTO DEI LEGAMI CULTURALI ED UMANI CHE COLLEGANO CULTURE E CIVILTA' IN UNA SOCIETA' SEMPRE PIU' AMPIA ED IN UN MONDO SEMPRE PIU' PICCOLO, NEL QUALE

SI VANNO AFFERMANDO I CONCETTI DI "CASA COMUNE EUROPEA" E DI "VILLAGGIO GLOBALE".

- CONCORRERE AD UNA POLITICA VALLIGIANA E PINEROLESE VOLTA AD ASSICURARE COMUNICAZIONI RAPIDE E SICURE, SIA A MEZZO FERROVIA SIA A MEZZO RETE STRADALE, SIA ALL'INTERNO DELLA VALLE, SIA SULLA DIRETTRICE CON PINEROLO E TORINO, SIA SULLA DIRETTRICE TRASVERSALE PEDEMONTANA, IN RACCORDO CON I SISTEMI DI TRASPORTO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

- CONCORRERE AD UNA POLITICA DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA VALLE DEL PELLICE, IN COLLEGAMENTO CON LE AREE CONFINANTI ITALIANE E FRANCESI: UNO SVILUPPO, CHE, MUOVENDO DALLA TUTELA DELL'ESISTENTE, NEI SUOI ASPETTI UMANO ED AMBIENTALE, TENDA ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO NEI VARI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA-MEDIA INDUSTRIA, DEL TERZIARIO PUBBLICO E PRIVATO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ECO-SVILUPPO, TURISTICI ED AGRO-TURISTICI.

#### ART. 07 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE, SULLA BASE DELL'AFFERMAZIONE DI PRINCIPIO SECONDO CUI LA SUA ESISTENZA E LA SUA AUTONOMIA SONO RADICATE NELLA COMUNITA' LOCALE E CIOE' NELLA MANIFESTAZIONE LOCALE DEL POPOLO SOVRANO, RICONOSCE IN VIA DI PRINCIPIO L'ESIGENZA DEMOCRATICA DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA.

02. IL COMUNE, QUINDI, PROMUOVE E FAVORISCE TALE PARTECIPAZIONE INDIVIDUANDO I RELATIVI STRUMENTI NEL PRESENTE STATUTO E NELL'APPOSITO REGOLAMENTO, CON RIFERIMENTO ALL' ARTT. 05 ED AL CAPO 03 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

#### ART. 08 AMBIENTE

01. IL TERRITORIO DI ANGROGNA, ELEMENTO COSTITUTIVO DEL COMUNE E COMPONENTE SPECIFICA DELL'AUTONOMIA SPETTANTE ALLA COMUNITA' DI ANGROGNA, RAPPRESENTA PURE NEL SUO COMPLESSO E NELLE SUE COMPONENTI, UN BENE AMBIENTALE DI INESTIMABILE VALORE, CHE IL COMUNE INTENDE TUTELARE NELLA SUA BELLEZZA NATURALE, NELLE SUE CARATTERISTICHE ORIGINALI ED ANTROPICHE.

02. LA TUTELA DELL'AMBIENTE VIENE ASSUNTA, QUINDI, DAL COMUNE DI ANGROGNA QUALE PRINCIPIO INFORMATORE DELLA SUA ATTIVITA' E, QUINDI, QUALE ELEMENTO PRIMARIO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI OGNI INTERVENTO PUBBLICO O PRIVATO SUL TERRITORIO.

03. TALE PRINCIPIO SI INTRECCIA, PERTANTO, INDISSOLUBILMENTE CON L'AZIONE DELL'ENTE VOLTA ALLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA' LOCALE. IL COMUNE NON AMMETTE INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE CHE RISULTINO CONFLITTUALI CON LA TUTELA DELL'ELEMENTO UMANO DELLA REALTA' LOCALE E, QUINDI, CON LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA COMUNITA', COSI' COME NON AMMETTE INTERVENTI VOLTI A TALE SVILUPPO CHE SIANO CONTRASTANTI CON LA TUTELA DELL'AMBIENTE.

04. IN TALE OTTICA IL COMUNE INTENDE SVOLGERE OGNI AZIONE PER ARGINARE E, SE POSSIBILE, INVERTIRE IL PROCESSO DI SPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE L'ABBANDONO DEL TERRITORIO

COSTITUISCE IL PRIMO ELEMENTO DI DEGRADO AMBIENTALE E CHE NON PUO' ESSERVI UN REALE SVILUPPO SE NON E' FONDATA SULLA TUTELA DELL'ELEMENTO UMANO OLTRECHE' DELL'ELEMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO.

#### ART. 09 SICUREZZA SOCIALE

01. LA "TUTELA DELL'ELEMENTO UMANO DEL TERRITORIO" DEVE PRIORITARIAMENTE ESSERE RIVOLTA, ANCHE IN UNA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA

MOLTO MODESTA COME QUELLA DI ANGROGNA, ALLE PERSONE ED ALLE FAMIGLIE IN MAGGIORE DIFFICOLTA': LA SOLIDARIETA' SOCIALE DEVE OPERARE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI CHE VIVONO NELLA SOFFERENZA, NELLA SOLITUDINE, NEL DISAGIO, NELL'ABBANDONO.

02. IL COMUNE DI ANGROGNA SI IMPEGNA, NEI LIMITI DELLE PROPRIE RISORSE, IN TALE DIREZIONE, ATTIVANDO GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ATTRAVERSO I SERVIZI GESTITI DALLA COMUNITA' MONTANA - U.S.S.L.

03. IL COMUNE DI ANGROGNA SI IMPEGNA A SOSTENERE LA DIMENSIONE VALLIGIANA DI UNA POLITICA SOLIDARISTICA NEI CONFRONTI DEI "POVERI" DELLA NOSTRA SOCIETA', DA ATTUARE, PUR CON LA GRADUALITA' IMPOSTA DALLE SEMPRE PIU' RIDOTTE RISORSE FINANZIARE DEGLI ENTI PUBBLICI, NELLA PROSPETTIVA DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE.

04. NEI LIMITI DELLE LEGGI E DELLE REGOLE DETTATE DALL'ARMONIA DI CONVIVENZA CHE DEBONO VALERE PER TUTTI I CITTADINI, IL COMUNE DI ANGROGNA ASSECONDA L'ACCOGLIENZA, LA CITTADINANZA, L'INSERIMENTO SOCIALE DI QUANTI IMMIGRATI DALL'ESTERO HANNO POSSIBILITA' DI AVERE AD ANGROGNA CASA, LAVORO, ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI.

#### CAPO 02

IL COMUNE, FUNZIONI, COMPITI, PROGRAMMAZIONE

#### ART. 10 IL COMUNE

01. IL COMUNE E' ENTE LOCALE AUTONOMO CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. COME LIVELLO DI GOVERNO IMMEDIATAMENTE VICINO ALLA COMUNITA' LOCALE, IL COMUNE HA COMPETENZA GENERALE E GLI SPETTANO LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN OGNI QUESTIONE E MATERIA DELLA VITA ASSOCIATA DEI CITTADINI. DOVE NON PUO' DISPORRE DIRETTAMENTE A VANTAGGIO DELLA POPOLAZIONE SI AVVALE DEL POTERE DI ESTERNAZIONE NEI CONFRONTI DI ALTRI LIVELLI E SOGGETTI DI GOVERNO. OGNI VOLTA CHE SIA NECESSARIO ED UTILE PROMUOVE E PARTECIPA A FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE, AD ACCORDI DI PROGRAMMA PIU' AMPI POSSIBILE.

03. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

04. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E DI AUTONOMIA FINANZIARIA, NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

05. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI' SECONDO

LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA  
ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

06. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE  
ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI  
REGOLAMENTI, CONCRETANDO IL PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE DEI  
CITTADINI ALLA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA.

ART. 11 IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DAI TERRENI DISTINTI IN CATASTO  
CON NUMERO 40 FOGLI DI MAPPA, CONFINANTE COME  
PRECISATO AL PRECEDENTE ARTT. 03 .

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA  
CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE  
INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE  
REFERENDUM.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA PRESSO LA "CASA COMUNALE" SITA NEL  
CAPOLUOGO, DENOMINATO SAN LORENZO: L'EVENTUALE TRASFERIMENTO  
DELLA SEDE, IN CASO DI URGENTE NECESSITA', FATTE SALVE LE COMPETENZE  
DELLA REGIONE IN MATERIA, POTRA' ESSERE DISPOSTO CON  
APPOSITA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PRESSO DI ESSA SI  
RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI, SALVO  
ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA  
SEDE.

04. LE CARATTERISTICHE DELLO STEMMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE SONO  
STABILITI CON APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 12 I BENI COMUNALI

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.  
GLI USI CIVICI RESTANO REGOLATI DA LEGGI SPECIALI.

ART. 13 LE FUNZIONI DEL COMUNE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, CHE  
RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE  
NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE  
DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO  
NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE  
STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IN PARTICOLARE IL COMUNE SVOLGE IN PROPRIO E/O IN COOPERAZIONE CON  
ALTRI COMUNI, CON LA COMUNITA' MONTANA, CON LA PROVINCIA E  
CON ALTRI ENTI LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SEGUENTI:

A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE;

B) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;

C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE;

D) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE  
DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;

E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;

F) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;

G) SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALE, SANITA', SCUOLA, FORMAZIONE

PROFESSIONALE E DEGLI ALTRI SERVIZI URBANI;

H) ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;

I) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE.

03. IL COMUNE PROMUOVE L'APPRENDIMENTO E LA DIFFUSIONE DELLE LINGUE COME STRUMENTI DI CONOSCENZA, DI COMUNICAZIONE TRA PERSONE E POPOLI. IN PARTICOLARE DELLE LINGUE E DELLA PARLATE LEGATE ALLA MEMORIA STORICA ED ALL'IDENTITA' CULTURALE DELLA POPOLAZIONE: IL FRANCESE, IL PROVENZALE ALPINO, IL PIEMONTESE.

05. AL COMUNE COMPETONO LE TASSE, LE IMPOSTE, LE TARIFFE E I CONTRIBUTI SUI SERVIZI AD ESSO ATTRIBUITI, CON LE SPECIFICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO SEGUENTE.

#### ART. 14 AUTONOMIA FINANZIARIA

01. NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA RICONOSCIUTA DALLA LEGGE, IL COMUNE DETERMINA L'ENTITA' OVVERO I CRITERI CIRCA LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI DI CUI LO STESSO ASSICURA LO SVOLGIMENTO. LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DA EFFETTUARSI IN RAPPORTO AI COSTI EFFETTIVI DEI SERVIZI, POTRA' PREVEDERE SISTEMI DI DIFFERENZIAZIONE IN RELAZIONE ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEGLI UTENTI.

02. NEL RISPETTO DEL VIGENTE ORDINAMENTO, QUALORA DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED ATTIVITA' POSSANO DERIVARE UTILITA'

PARTICOLARI E DIFFERENZIATE A SINGOLI GRUPPI O CATEGORIE PREDETERMINABILI, POTRANNO ESSERE PREVISTE FORME DI CONTRIBUZIONE IN RAPPORTO AL GRADO DI UTILITA' DIRETTA CONSEGUITA.

03. LE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O ALLA ISTITUZIONE E GESTIONE DI SERVIZI POSSONO ESSERE REPERITE ANCHE MEDIANTE CONTRIBUZIONI VOLONTARIE "UNA TANTUM" O PERIODICHE CORRISPOSTE DAI CITTADINI. A TAL FINE POSSONO ESSERE PROMOSSE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA O DI PARTI DI ESSA, ANCHE SU INIZIATIVA DI GRUPPI ORGANIZZATI, ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

04. CON DELIBERAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE VIENE DETERMINATA LA MISURA MINIMA DELLE RISORSE DA REPERIRE ATTRAVERSO CONTRIBUZIONI VOLONTARIE PERCHE' SI FACCIA LUOGO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE O INTERVENTI ED ALLA ISTITUZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI.

#### ART. 15 I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE, IN PROPRIO OD IN COOPERAZIONE, DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE PUO' GESTIRE, IN PROPRIO OD IN COOPERAZIONE, I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE FORME GIURIDICHE DEFINITE: IN ECONOMIA;

IN CONCESSIONE A TERZI; A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE; A MEZZO DI ISTITUZIONE; A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE; A MEZZO DI ALTRE EVENTUALI TIPOLOGIE DETERMINATE DALLA LEGGE.

ART. 16 I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI  
COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE QUALORA ESSE VENGANO AFFIDATE CON LEGGE, CHE REGOLI ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

04. COMPETONO AL COMUNE E VENGONO AFFIDATE DAL SINDACO, OVE OCCORRA, FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA, CHE SARANNO SVOLTE IN MODO ORGANIZZATO TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO.

ART. 17 LA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI E CON LA COMUNITA' MONTANA COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA'; ATTUA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E I PIANI D'INTERVENTO SETTORIALE NEL PROPRIO TERRITORIO.

02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE IN MODO DA APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

CAPO 03

ORGANI ELETTIVI

ART. 18 GLI ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, AUTORITA' SANITARIA LOCALE.

ART. 19 IL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO

REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 20 I DIRITTI E I POTERI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE SENZA ALCUNA FORMALITA' DAGLI UFFICI DEL COMUNE NONCHE' DALLE SUE AZIENDE, ISTITUZIONI O ENTI DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO UTILI ALL' ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI NOTIZIA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

03. SE LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI, INSERENDO ALL' ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE, LA CUI TRATTAZIONE DEVE ESSERE ASSICURATA IN TEMPO UTILE, TALE, CIOE', DA NON VANIFICARNE GLI EVENTUALI RISULTATI CONCRETI.

04. LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEVE RIFERIRSI AD ARGOMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

05. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO E SALVO I CASI IN CUI SI TRATTI DI QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE.

ART. 21 LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) GLI STATUTI DELL' ENTE E DI EVENTUALI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI, I REGOLAMENTI, L' ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI

ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DALLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANI CHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L' ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

F) L' ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL' ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI,

L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FUNZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCONO UNA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO E DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI;

O) OGNI ALTRO EVENTUALE ATTO AD ESSO ATTRIBUITO IN FORZA DI LEGGE.

02. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE DA PARTE DEL SINDACO AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA ALTRESI' NON SI PERVENGA A DECISIONE E' PREVISTO L'INVIO DI UN COMMISSARIO IN SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI OMISSIVI IN BASE ALL' ARTT. 48 DELLA CITATA LEGGE 142/90 .

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO CHE POSSONO ESSERE ADOTTATE DALLA GIUNTA E SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA IN MATERIA DI DELEGA DI FUNZIONI COMUNALI ALLA COMUNITA' MONTANA E DI STIPULAZIONE CONVENZIONI CON LA STESSA.

05. AL CONSIGLIO SPETTA LA FORMULAZIONE E L'INVIO DI INDIRIZZI, ORDINI DEL GIORNO ED ALTRI DOCUMENTI CHE ESPRIMANO LA VALUTAZIONE, IL PARERE, L'ASPIRAZIONE, L'INDIRIZZO DELL'ENTE SU MATERIE, PROBLEMI, AVVENIMENTI, CHE INCIDONO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, SUGLI INTERESSI E LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' LOCALE.

06. LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO SONO SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'.

07. IL CONSIGLIO PUO' STABILIRE:

A) CHE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA NON ANCORA DIVENUTE ESECUTIVE SIANO TRASMESSE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ESAME DI LEGITTIMITA';

B) CHE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA CONCERNENTI DETERMINATE MATERIE, GENERALI O PARTICOLARI, SIANO INViate AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ESAME DI LEGITTIMITA'.

08. GLI ATTI FONDAMENTALI DEBBO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

#### ART. 22 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VIENE FATTA DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI A DOMICILIO.

02. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

03. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO 05 GIORNI PRIMA, E PER LE ALTRE SESSIONI ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

04. TUTTAVIA NEI CASI D'URGENZA, BASTA CHE L'AVVISO COL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA, MA IN QUESTO CASO, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

05. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' INSCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

06. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; PERO' IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO 04 MEMBRI. NEL CASO CHE SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, LE QUALI NON ERANO COMPRESSE NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA DUE VOLTE ALL'ANNO:

- PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE;
- PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, GLI ASSESSORI ESTERNI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

#### ART. 23 LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. COMUNQUE SI DEBBO COSTITUIRE COMMISSIONI:

- PER L'ASSETTO ISTITUZIONALE;
- PER IL BILANCIO, LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO;
- PER L'URBANISTICA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO,
- PER LA GESTIONE DI SINGOLI SERVIZI (SIA DIRETTA SIA EFFETTUATA IN ALTRE FORME); PER L'AMBIENTE E L'AGRICOLTURA;
- PER L'ISTRUZIONE, PER I SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, DELLO SPORT E DEL

TEMPO LIBERO; PER IL TURISMO; PER LA VIABILITA' E LE INFRASTRUTTURE.

03. PER CIASCUNA MATERIA POSSONO ESSERE COSTITUITE UNA O PIU' COMMISSIONI. A CIASCUNA COMMISSIONE PUO' ESSERE ATTRIBUITA LA COMPETENZA IN PIU' MATERIE.

04. POSSONO ESSERE COSTITUITE COMMISSIONI SPECIALI PER LO STUDIO DI SINGOLI PROBLEMI.

05. AI GRUPPI CONSILIARI VIENE DATO MODO DI ESSERE RAPPRESENTATI DEMOCRATICAMENTE DAI CONSIGLIERI DA ESSI DESIGNATI. A TAL FINE L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI A MEMBRI DELLE COMMISSIONI AVVERRA' MEDIANTE SCRUTINIO SEGRETO MA CON VOTO LIMITATO.

06. LE COMMISSIONI DI CUI AL COMMA 02 DURANO IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO CHE LE HA ESPRESSE, SALVO MOTIVATO SCIoglimento DA PARTE DEL CONSIGLIO STESSO.

07. LE COMMISSIONI DI CUI AL COMMA 04 DURANO IN CARICA PER IL TEMPO STABILITO DAL PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE.

08. LE COMMISSIONI POSSONO ESSERE INTEGRATE, CON LO STESSO PROVVEDIMENTO COSTITUTIVO O CON PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO, DA CITTADINI

ANCHE NON RESIDENTI, RITENUTI COMPETENTI NELLE SINGOLE MATERIE E LEGATI AL COMUNE DA MOTIVI AFFETTIVI O APPARTENENTI ALLA POPOLAZIONE FLUTTUANTE DEL COMUNE OPPURE DA ESPERTI DISPOSTI A FORNIRE GRATUITAMENTE LA PROPRIA CONSULENZA.

09. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI. IN CARENZA DI NORME REGOLAMENTARI E COMUNQUE SINO AD APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI SINGOLI PROVVEDIMENTI DI COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI.

#### ART. 24 LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI ASSESSORE CITTADINI DI CHIARA ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE, NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, SECONDO LE LEGGI VIGENTI.

#### ART. 25 L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO, SALVO L'ELEZIONE DI CITTADINI NON CONSIGLIERI ALLA CARICA DI ASSESSORE, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI. A TALE FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA O DALLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA ELEZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. PER CONSIGLIERE ANZIANO SI CONSIDERA QUELLO CHE ABBA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI RICEVUTI DAL CORPO ELETTORALE.

07. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DA CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENGONO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.

09. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA.

#### ART. 26 LE COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO, E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, DI LEGGE O STATUTARIE, DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEI FUNZIONARI DIRIGENTI E DIRETTIVI OVVERO APICALI.

02. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVE DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

03. QUANDO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI NE FACCIANO RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA, CON L'INDICAZIONE DELLE NORME VIOLATE, ENTRO 10 GIORNI DALL'INIZIO DELL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA PER LE MATERIE SOTTOELENATE, TALI DELIBERAZIONI SONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA':

- A) ACQUISTI, ALIENAZIONI, APPALTI ED IN GENERALE TUTTI I CONTRATTI;
- B) CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI, A TERZI;
- C) ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.

04. ENTRO GLI STESSI TERMINI DI CUI AL COMMA 03 POSSONO ESSERE ALTRESI' SOTTOPOSTE AL CONTROLLO LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA QUANDO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, CON RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA, LE RITENGANO VIZIATE DI INCOMPETENZA O ASSUNTE IN CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO.

05. SONO SOGGETTE AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA DI CUI ALL' ARTT. 21 COMMA 07 .

06. NON SONO SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI.

ART. 27 LE COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA L'ENTE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALTRESI' ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

03. IL SINDACO E', INOLTRE, COMPETENTE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

04. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. , 32 , COMMA 02 , LETT. N) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON SUO ATTO COMUNICATO AL CONSIGLIO PER LA PRIMA ADUNANZA. IN CASO NON PERVENGA A DECISIONE, IL CO.RE.CO. ADOTTA, NEL TERMINE PERENTORIO DEI SUCCESSIVI 60 GIORNI, I PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI NECESSARI, PREVIA COMUNICAZIONE AL SINDACO.

06. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO.

07. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 28 DELEGHE DELLE FUNZIONI  
E SOSTITUZIONE DEL SINDACO

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE A SUPPLIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO; PUO', INOLTRE, DELEGARE UN ALTRO ASSESSORE A SUPPLIRLO IN CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA OD IMPEDIMENTO SIA DEL SINDACO STESSO SIA DELL'ASSESSORE DELEGATO IN VIA PRINCIPALE.

02. COMUNQUE, IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE O DEGLI ASSESSORI CON DELEGA GENERALE, NE FA LE VECI IL PIU' ANZIANO PER ETA' DEGLI ASSESSORI PRESENTI IN SEDE: IN MANCANZA DEGLI ASSESSORI FA LE VECI DEL SINDACO IL CONSIGLIERE ANZIANO OD IL PIU' ANZIANO (PER NUMERO DI VOTI RICEVUTI) FRA I CONSIGLIERI PRESENTI IN SEDE.

03. IL SINDACO PUO' ANCHE RILASCIARE SPECIALI DELEGAZIONI AI SINGOLI ASSESSORI, NONCHE' AI SINGOLI CONSIGLIERI, SALVO RIMANENDO

QUANTO DISPOSTO NEL SUCCESSIVO ARTICOLO IN MATERIA DI DELEGA, AI SENSI DELL' ARTT. 38 , COMMA 06 DELLA LEGGE 142/90 , DELLE ATTRIBUZIONI QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 29 LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRAINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO

GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI, CHE MINACCINO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. IL "SOSTITUTO" DEL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO PREVISTE ISPEZIONI PREFETTIZIE PER L'ACCERTAMENTO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE.

06. NELLE MATERIE PREVISTE DALLE LETTERE A) , B) , C) E D) DEL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, NONCHE' DALL' ARTT. 10 DELLA CITATA LEGGE 142/ 1990 , IL SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, PUO' DELEGARE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IVI INDICATE AD UN CONSIGLIERE COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLE AREE TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE FRAZIONI GEOGRAFICHE OD A PARTE DI QUESTE.

07. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' NOMINARE UN COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

08. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE IL COMUNE.

09. OVE IL SINDACO O IL SUO SOSTITUTO O IL SUO DELEGATO NON ADOTTI PROVVEDIMENTI DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

ART. 30 LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-PROGRAMMATICHE-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA

IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

07. LA DECADENZA DELLA GIUNTA PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

CAPO 04

ORGANI BUROCRATICI IL PERSONALE

ART. 31 L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITO REGOLAMENTO LA NORMATIVA CONCERNENTE IL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA, NONCHE' L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

02. A TAL FINE VIENE, IN VIA GENERALE, PREVISTO CHE, STANTE LA PICCOLA DIMENSIONE DEMOGRAFICA DEL COMUNE, L'ATTIVITA' ESECUTIVA E' AFFIDATA AD UN UNICO UFFICIO PLURISETTORIALE ED A SERVIZI A VALENZA TECNICA. L'UFFICIO COMPRENDE ALMENO I SETTORI AMMINISTRATIVO, TECNICO, FINANZA E TRIBUTI, DEMOGRAFICO, VIGILANZA E NOTIFICAZIONI. I SERVIZI ATTENDONO ALMENO ALLE ATTIVITA' DI PULIZIA, SCOLASTICHE, MANUTENZIONE, TRASPORTI, VIABILITA', ACQUEDOTTO, FOGNATURA-SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. I SETTORI ED I SERVIZI SONO AFFIDATI A PERSONALE DIPENDENTE O CONVENZIONATO O COMANDATO, O PER QUANTO RIGUARDA I SERVIZI SONO GESTITI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI OD ALTRI ENTI O AFFIDATI IN APPALTO, NELLE FORME CONSENTITE E PREVISTE. CIASCUNA UNITA' DEL PERSONALE PUO' ESSERE ADDETTA AD UNO O PIU' SETTORI O SERVIZI. L'UFFICIO ED I SERVIZI DIPENDONO GERARCHICAMENTE DAL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRIMO COMMA DEVE CONSIDERARE CHE LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL

COMUNE SONO DISCIPLINATI CON ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI DURATA TRIENNALE RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 29.03.1983 , N. 93 . IN OGNI CASO, IN BASE ALLE LEGGI VIGENTI E' RISERVATA AL REGOLAMENTO DI CUI AL PRIMO COMMA LA DISCIPLINA DELL' ACCESSO AL RAPPORTO DI IMPIEGO COL COMUNE, DEL CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI SINGOLI POSTI IN ORGANICO, DELLE CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E DELLE GARANZIE DEI DIPENDENTI IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.

04. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRIMO COMMA DISCIPLINA, "LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO", SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

05. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DELL'ENTE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE PRESENTI NELL'ENTE E FRA QUELLE

RICONOSCIUTE AI SENSI DELL' ARTT. 08 DEL D.P.R. 23.08.1988 , N. 39 .

06. LE NORME DEL PRESENTE ARTICOLO S'APPLICANO ANCHE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DEGLI ENTI DIPENDENTI, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLE LEGGI VIGENTI.

#### ART. 32 IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.

02. IN CONSIDERAZIONE DEI LIMITI DEMOGRAFICI E FINANZIARI DEL COMUNE DI ANGROGNA, IL SERVIZIO "SEGRETARIO COMUNALE" E' GESTITO IN COOPERAZIONE CON IL COMUNE DI TORRE PELLICE O EVENTUALMENTE CON ALTRI COMUNI, NELLA FORMA DELLA CONVENZIONE.

03. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA LA INTERA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIPENDENTI UFFICI E SERVIZI, NE COORDINA L'ATTIVITA', CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

#### ART. 33 LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' NONCHE' IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE. TALI PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

03. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 .

## CAPO 05

### CONTROLLO INTERNO

#### ART. 34 PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITÀ DI REVISIONE POTRÀ COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE. È FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI ED AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

#### ART. 35 LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI, UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA:

- A) GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;
- B) GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
- C) GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

02. EGLI DURA IN CARICA 03 ANNI, NON È REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED È RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE. PARTECIPA DI DIRITTO ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REVISORE DEI CONTI, IN CONFORMITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:

- A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;
- B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;
- C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. NELLA STESSA RELAZIONE IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE.

05. IL REVISORE DEI CONTI RISPONDE DELLA VERITÀ DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. AL REVISORE DEI CONTI SPETTA UN COMPENSO, NELLA MISURA DETERMINATA DAL CONSIGLIO CON RIFERIMENTO AGLI EVENTUALI ACCORDI INTERVENUTI FRA L'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI ED I COMPETENTI ORDINI O COLLEGI PROFESSIONALI O AD EVENTUALI NORMATIVE IN MATERIA.

## CAPO 06

### I SERVIZI PUBBLICI

#### ART. 36 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI, POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

04. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

05. AI FINI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) , IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' DI CAPITALE.

#### ART. 37 ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE

01. NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECIDA DI AVVALERSI, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, DELLE FORME RELATIVE

ALL'AZIENDA SPECIALE O ALL'ISTITUZIONE, PROCEDERA' NEL MODO SEGUENTE:

- IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVERA' LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI E PROVVEDERA' NELLO STESSO MODO E NELLA MEDESIMA SEDUTA A NOMINARE GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA TRA I PROPRI CONSIGLIERI O TRA I CITTADINI CHE, OLTRE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' O LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, PRESENTINO REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E/O PROVATA CAPACITA' AMMINISTRATIVA.

02. LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA POTRA' AVVENIRE NELLO STESSO MODO PER CAUSE APPREZZABILI E GIUSTIFICATE.

03. LE DISPOSIZIONI STABILITE AL COMMA 01 SI OSSERVANO ANCHE PER L'ISTITUZIONE, ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

04. GLI ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

05. CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO VERRANNO

DISCIPLINATI I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE, COMPRESSE LE PROCEDURE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

#### ART. 38 RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. SE LA NATURA E L'OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE SOCIO ECONOMICA DEL MEDESIMO NE CONSIGLIANO L'ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA, LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEVE DAL COMUNE ESSERE AFFIDATA ALLA MEDESIMA. IN PARTICOLARE L'AFFIDAMENTO DOVRA' RIGUARDARE I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E QUELLI TERRITORIALI DI BASE.

02. L'AFFIDAMENTO AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI CHE DETERMINERA', IN RAPPORTO CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA, I TEMPI, I MODI ED I COSTI DELLA GESTIONE DELEGATA.

03. IL COMUNE USUFRUIRA' DELLE PRESTAZIONI TECNICHE ANCHE NEL CAMPO DELLA INFORMATIZZAZIONE, RESE DAI COMPETENTI UFFICI DELLA COMUNITA' MONTANA, FORMALIZZANDO LE RELATIVE PROCEDURE NELLE FORME INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE.

04. IL COMUNE, COMUNQUE, NON POTRA' ESSERE IN ALCUN MODO VINCOLATO, NE' NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA' MONTANA NE' NEI CONFRONTI DI QUALSIASI ALTRO SOGGETTO DI COOPERAZIONE FRA I COMUNI, PER QUANTO CONCERNE IMPEGNI FINANZIARI NON PREDETERMINATI ED ACCETTATI NEL LORO PRECISO AMMONTARE.

#### CAPO 07

##### PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### ART. 39 PARTECIPAZIONE POPOLARE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI O DI AGGREGAZIONI SOCIALI SU SPECIFICI PROBLEMI.

#### SEZIONE 01

##### INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

#### ART. 40 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE, DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO. I DOCUMENTI POTRANNO ESSERE SOSTITUITI DA AUTOCERTIFICAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 15/68 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

#### ART. 41 ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO I TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO O SUO DELEGATO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

#### ART. 42 PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 41 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI 30 DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO

A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

#### ART. 43 PROPOSTE

01. N. 50 CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 30 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DAL PARERE DEL SEGRETARIO NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

#### ART. 44 ASSEMBLEE POPOLARI

01. GLI ABITANTI DELLE FRAZIONI GEOGRAFICHE O DELLE BORGATE POSSONO COSTITUIRSI IN ASSEMBLEA, PERMANENTE OD OCCASIONALE, PER LA TRATTAZIONE DI PROBLEMI CONCERNENTI LA FRAZIONE O LA BORGATA E PRESENTARE LE CONCLUSIONI DELLA TRATTAZIONE, UTILIZZANDO ANCHE LE FORME DELLA PETIZIONE E DELLA PROPOSTA, FERME RESTANDO LE NORME DI CUI AGLI ARTT. 42 E 43.

02. IL SINDACO, PER INIZIATIVA PROPRIA O SU DECISIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO POTRA' CONVOCARE LA CITTADINANZA IN ASSEMBLEA PUBBLICA OPPURE LE ASSEMBLEE DI CUI AL COMMA 01 , PER LA TRATTAZIONE DI ARGOMENTI O PROBLEMI DI PARTICOLARE RILEVANZA.

## SEZIONE 02

### ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

#### ART. 45 PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 48 , L' ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L' AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L' ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. IL COMUNE SI PROPONE DI SOSTENERE LE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI, CON OVVIA ATTENZIONE AI GRUPPI GIA' ORGANIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE, ESPONENTI DI INTERESSI NEI DIVERSI CAMPI DI ATTIVITA' SOCIALE E CHE TENGANO VIVA UNA TRADIZIONE DI COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA NEI CAMPI DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, DELLA CULTURA, DELLA SOLIDARIETA', DELLO SPORT.

03. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 46 ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL' ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL' ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

#### ART. 47 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L' ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI

DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE, SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

04. SONO CONSIDERATI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA LOCALE SCUOLA ELEMENTARE.

#### ART. 48 INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVA.

#### ART. 49 PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

#### SEZIONE 03

##### REFERENDUM E DIRITTI D' ACCESSO

#### ART. 50 REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL' AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL' ULTIMO BIENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 10% PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

#### ART. 51 EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

#### ART. 52 DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO

AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

#### ART. 53 DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL'ARTT. 26 L. 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

#### ART. 54 NOTIZIARIO COMUNALE

01. IN VIA ORDINARIA L'INFORMAZIONE GENERALIZZATA ALLA CITTADINANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, VIENE ASSICURATA ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE PERIODICA DEL NOTIZIARIO COMUNALE, I CUI FASCICOLI VENGONO PROGRESSIVAMENTE NUMERATI; LA RACCOLTA DI TALI FASCICOLI VIENE CURATA DAL SEGRETARIO COMUNALE.

02. LA REDAZIONE DEL "NOTIZIARIO", VIENE CURATA DA APPOSITA COMMISSIONE.

#### CAPO 08

##### FUNZIONE NORMATIVA

#### ART. 55 STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO 50 CITTADINI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLO. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

#### ART. 56 REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 43 DEL PRESENTE STATUTO.

05. I REGOLAMENTI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM CON EFFETTI ANCHE ABROGATIVI NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' PRESCRITTE NEL PRECEDENTE ARTT. 50 .

06. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

07. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

#### CAPO 09

##### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 57 LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON SIA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER 02 VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 SI APPLICANO ANCHE PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO.

03. LO STATUTO DOPO L'APPROVAZIONE E' INVIATO NEI TERMINI DI LEGGE AL CO.RE.CO. PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA', QUINDI, DIVENUTO ESECUTIVO, E' INVIATO A CURA DEL COMUNE ALLA REGIONE PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE.

04. ESSO E', ALTRESI', AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE PER 30 GIORNI

CONSECUTIVI ED E' INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI E PER ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA'.

05. ESSO E', INOLTRE INVIATO, PER OPPORTUNA CONOSCENZA, ALLA COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE.

#### ART. 58 LE NORME TRANSITORIE

01. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATA, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , CHE SI INTENDONO ULTERIORMENTE PROROGATE PER QUANTO NON CONTEMPLATO DALLO STATUTO E, QUINDI, ESPLICITAMENTE O TACITAMENTE, RINVIATO A SUCCESSIVO REGOLAMENTO.

#### ART. 59 L'ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

#### ART. 60 MODIFICHE E CONOSCENZA DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO POSSONO ESSERE PROPOSTE AL CONSIGLIO A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE O SU RICHIESTA DI UNO O PIU' CONSIGLIERI.

02. EVENTUALI PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE, ESPRESSE AI SENSI DELL' ARTT. 42 , DOVRANNO ESSERE ACCOLTE IN APPOSITA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AI FINI PREVISTI DAL COMMA 01 .

03. IL SINDACO CURA L'INVIO A TUTTI I CONSIGLIERI DELLE PROPOSTE SUDETTE ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA NELLA QUALE LE STESSE VERRANNO ESAMINATE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE IN RIFERIMENTO ALL' ARTT. 05 , COMMA 03 ED ALL' ARTT. 56 , COMMA 07 ,FISSA LE MODALITA' PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DA PARTE DEI CITTADINI CHE RISIEDONO NEL COMUNE E DELLE PERSONE GIURIDICHE CHE VI HANNO SEDE, AFFIDANDONE ALLA GIUNTA L'ESECUZIONE.

05. OGNI ANNO IL CONSIGLIO COMUNALE POTRA' RIESAMINARE, SENTITA L'APPOSITA COMMISSIONE, IL TESTO DEL PRESENTE STATUTO AL FINE DI APPORTARVI EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI MIGLIORATIVE, ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA DELLA NUOVA LEGISLAZIONE, DELLA EVENTUALE GIURISPRUDENZA E DELLE INDICAZIONI PROVENIENTI DALLO STATO E DALLA REGIONE.